



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

Provincia di Treviso

R E G O L A M E N T O

PER LA

DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE

DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 29.03.2007 – Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 16/05/2008)

INDICE

Art	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento	5	Rinvio
2	Aliquote	6	Entrata in vigore
3	Esenzione		
4	Disciplina della riscossione		

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettere a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

ALIQUOTE

1. Il Comune di Mogliano Veneto applica dal 1 gennaio 2002 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'Irpef come sopra istituita pari allo 0,5 per cento.
2. Il Comune modifica, dall'anno 2008, l'aliquota di cui al precedente comma 1, stabilendo l'aliquota in 0,6% (zerovirgolaseipercento).
3. La relativa deliberazione deve essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Art. 3

ESENZIONE

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1 comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 non viene fissata alcuna soglia di esenzione in base ai requisiti reddituali.

Art. 4

DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 5

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Art. 6
ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 il presente regolamento e la relativa delibera di approvazione hanno efficacia dal 1° gennaio 2008.